

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/895 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 129, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 129 del regolamento (UE) n. 508/2014 prevede la possibilità di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma dei regolamenti (CE) n. 861/2006 ⁽²⁾, (CE) n. 1198/2006 ⁽³⁾, (CE) n. 791/2007 ⁽⁴⁾ del Consiglio e (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ può essere integrato nel sostegno previsto dal regolamento (UE) n. 508/2014, anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le valutazioni *ex post*.
- (2) È opportuno adottare disposizioni per la transizione dal sostegno a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014. La valutazione *ex post* dei programmi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP), fornirà informazioni essenziali per l'elaborazione della relazione strategica per il prossimo periodo di programmazione, di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Tali informazioni saranno inoltre integrate nella valutazione d'impatto, che contribuirà all'elaborazione del nuovo quadro normativo per i fondi SIE nel periodo successivo al 2020.
- (3) Alla luce di quanto precede, è opportuno che il presente regolamento modifichi le date per il completamento della valutazione *ex post* dei programmi per tenere conto del fatto che il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non consente di effettuare un esercizio esaustivo di valutazione *ex post*, essendo impossibile per un valutatore esaminare il contributo dei programmi al conseguimento degli obiettivi quando gli impegni e i pagamenti sono ancora in corso. In effetti, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006, il periodo di ammissibilità della spesa nell'ambito del FEP scade il 31 dicembre 2015, per cui i pagamenti da parte o a favore dei beneficiari in conformità dell'articolo 55,

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GUL 160 del 14.6.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GUL 223 del 15.8.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (GUL 176 del 6.7.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GUL 321 del 5.12.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

paragrafi 1 e 7, del medesimo regolamento possono essere effettuati fino a tale data. Inoltre l'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006 fissa al 31 marzo 2017 il termine per la trasmissione alla Commissione dell'ultima domanda di pagamento da parte degli Stati membri.

- (4) Il presente regolamento dovrebbe altresì precisare che non è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione la relazione annuale di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1198/2006 entro il 30 giugno 2016, dal momento che le informazioni ivi contenute non perverranno in tempo per poter essere incluse nella relazione di valutazione *ex post* di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006. Una volta trasmessa alla Commissione dagli Stati membri nel giugno 2016, tale relazione dovrà essere approvata prima di essere esaminata e integrata nella valutazione *ex post* entro il 31 dicembre 2016. Inoltre, tali informazioni saranno incluse nella relazione finale di cui al suddetto articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alla valutazione *ex post* dei programmi operativi e alla relazione annuale che deve essere trasmessa dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 2

Valutazione *ex post*

La valutazione *ex post* di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 è completata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Relazione annuale di attuazione

Nel 2016 gli Stati membri non sono tenuti a inviare la relazione annuale sull'attuazione del programma operativo di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
